

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line




Sede legale - Via Palmanova 28 – 20132 Milano (MI)
Reg.Imprese di Milano n. REA 1936238
Sede operativa - Via Bergamo 25 – 24035 Curno (BG)
Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371
P.Iva e C.F. 03252150168

Uffici - Tel. 035.4376262 – Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 157

del 13.04.2011



La Memory

A cura di Roberto Camera
Funzionario della DPL Modena (1)

Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro

Il Governo, al fine di sostenere il reddito delle famiglie e garantire una regolare occupazione, soprattutto in questo particolare periodo di forte congiuntura economica, ha provveduto a prorogare, al 31 dicembre 2011, alcune disposizioni di legge scadute al 31 marzo 2011 e riguardanti il Ministero del Lavoro. In particolare, **le proroghe hanno riguardato la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio da parte di lavoratori con contratti a tempo parziale da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; inoltre, è stata prorogata la norma che prevedeva l'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti.**

Premessa

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato, al 31 dicembre 2011, alcune disposizioni in scadenza al 31 marzo 2011 e riferibili a prescrizioni riguardanti il Ministero del Lavoro.

¹ Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

Le proroghe sono dovute alla necessità che i termini - inizialmente previsti dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - dovessero essere differiti in ragione della particolare congiuntura economica presente allo stato attuale.

Vediamo ora di analizzare a quali disposizioni di legge fanno riferimento le proroghe previste dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011.

La prima proroga: lavoro occasionale di tipo accessorio

La **prima proroga** riguarda la **disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio**. In particolare, vengono prorogati, a tutto il 2011, i commi 1 e 1 bis dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 276/2003, che prevedono due possibilità:

1. **la possibilità di utilizzare, da parte di qualsiasi settore produttivo, quali prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, titolari di contratti di lavoro a tempo parziale. Unica esclusione è l'utilizzo di questa tipologia di prestatore di lavoro da parte dello stesso datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.** In pratica, al fine di garantire l'occupazione regolare, si è cercato di agevolare, attraverso l'utilizzo di questa procedura occupazionale, il lavoro occasionale accessorio che garantisce, in termini previdenziali ed assicurativi, una copertura del rapporto di lavoro.
2. **la possibilità che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi - compresi gli enti locali - da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.**

OSSERVA

La condizione, alla base della realizzazione di questa disposizione, è che i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito potranno svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio solo in quanto compatibili alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione.

A differenza del limite massimo annuale di compenso percepibile da un qualsiasi prestatore "ordinario" di lavoro occasionale accessorio, fissato in 6.660 euro lordi (pari a 4.995 euro netti), per anno solare e con riferimento al medesimo committente, il limite massimo dei compensi da parte di un percettore di prestazioni integrative del

salario o di sostegno al reddito è di complessivi 4.000 euro lordi (pari a 3.000 euro netti), per anno solare, indipendentemente dal numero di committenti².

Le **categorie di destinazione** possono essere individuate nei:

1. percettori di prestazioni di integrazione salariale

- cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
- cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
- cassa integrazione guadagni in deroga

2. percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione

- disoccupazione ordinaria
- mobilità
- trattamenti speciali di disoccupazione edili

Abbiamo visto come la normativa prevede la possibilità che questa tipologia di lavoro veda, come committenti, gli Enti locali. Ciò è stato previsto per fare in modo che le Pubbliche amministrazioni territoriali possano affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro.

Ultima considerazione è prettamente contributiva. L'Inps provvede a sottrarre, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno, al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio

La seconda prorroga: incremento misura indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori sospesi

La **seconda prorroga** al 31 dicembre 2011, prevista dal Decreto Governativo, attiene al comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nello specifico, **riguarda l'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i**

² Non rientrano, invece, **le prestazioni pagate «a consuntivo» sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell'anno precedente** (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone. **L'Inps ha precisato con la circolare 75/2009** che il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto, va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, anche se riferito a prestazioni effettuate nei confronti di più datori di lavoro accessorio. Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle altre fattispecie previste nel comma 1 dell'articolo 70 del Dlgs 276/2003. Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l'integrazione salariale o l'altra prestazione a sostegno del reddito, per l'intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta. In caso di superamento di questa soglia, la cumulabilità è parziale e segue le regole ordinarie. Gli accrediti contributivi derivanti agli interessati dal pagamento dei buoni lavoro sono in ogni caso sottratti dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito erogate a cura dell'Inps.

lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti, già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo 2011.

L'articolato è essenzialmente suddiviso **in tre parti**:

Indennità di disoccupazione con requisiti normali per categorie di lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali

I PARTE

1. Indennità di disoccupazione con requisiti normali per categorie di lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, in possesso degli elementi previsti dalla legge, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'indennità da parte degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o dall'art. 12 del D.L.vo n. 276/2003.

La durata massima del trattamento non può superare i 90 giorni annui. Ovviamente, la disposizione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori già coperti da altri interventi integrativi, o dove ci si trovi in presenza di sospensioni lavorative programmate o in caso di contratti a tempo parziale di tipo verticale.

Alcune considerazioni sono d'obbligo per specificarne le modalità di realizzazione:

- l'ambito di applicazione riguarda il settore privato;
- non devono essere destinatari di alcun trattamento di mobilità;
- l'anzianità assicurativa deve essere di almeno 2 anni, nonché un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- l'onere contributivo a carico del datore di lavoro è dell'1,61%, fatte salve aliquote particolari;
- per i lavoratori di età inferiore a 50 anni la durata del trattamento integrativo è di 8 mesi, per quelli di età pari o superiore è di 12 mesi;
- il periodo durante il quale il lavoratore "gode" del trattamento di indennità è utile ai fini previdenziali;
- la misura del trattamento è del 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% per i tre mesi successivi e del 40% fino alla fine del periodo;
- l'indennità non spetta in tutte quelle ipotesi nelle quali il lavoratore rifiuti **II° PARTE** a parte dei servizi per l'impiego e dagli altri soggetti accreditati od autorizzati o non partecipi a percorsi formativi offerti dai servizi stessi.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi a seguito di crisi aziendali od occupazionali

Normativa

2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi a seguito di crisi aziendali od occupazionali in possesso dei requisiti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'indennità, a carico degli Enti bilaterali o di quello speciale per i lavoratori somministrati previsto dall'art. 12 del D.L.vo n. 276/2003.

In questo comma il Legislatore ripete che **l'indennità non spetta** ai lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione e nei casi di part-time verticale o di contratti a tempo indeterminato con sospensioni già programmate.

L'indennità non spetta, altresì, ai lavoratori che rifiutino un'offerta di lavoro o non partecipino a corsi di formazione o di qualificazione nell'ambito delle offerte dei servizi per l'impiego o di altri soggetti autorizzati od accreditati.

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti serve a "coprire", soprattutto, i lavoratori saltuari e quelli stagionali. Essa **spetta a coloro che, non avendo 52 settimane di versamenti nell'ultimo biennio, hanno lavorato per almeno 78 giornate.** Essi hanno diritto alla disoccupazione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e, comunque, non superiore alla differenza tra 312, diminuito delle giornate di trattamento goduto, e quello delle giornate effettivamente prestate.

Indennità di disoccupazione per gli apprendisti

III° PARTE

3. Indennità di disoccupazione per gli apprendisti

Viene previsto, in via sperimentale, subordinatamente alla contribuzione aggiuntiva da parte degli Enti bilaterali pari almeno al 20% dell'indennità complessiva, un **trattamento di disoccupazione -uguale all'indennità di disoccupazione con requisiti normali - in favore degli apprendisti in forza alla data del 29 novembre 2008** (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) **e con almeno tre**

mesi di servizio, in caso di sospensione dell'attività di impresa per crisi aziendali od occupazionali o di licenziamento.

La durata massima del trattamento è di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato. La disposizione trova applicazione a tutte le ipotesi previste in materia di tipologia di apprendistato (professionalizzante, alta formazione, espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e quello posto in essere in attuazione della Legge n. 196/1997).

Sul datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare ai centri per l'impiego ed alla sede INPS, competente per territorio, la sospensione dell'attività e le motivazioni che hanno indotto l'azienda a tale decisione ed i nominativi dei lavoratori interessati. Questi ultimi per poter percepire l'indennità debbono comunicare ai servizi per l'impiego la loro immediata disponibilità ad una nuova occupazione o ad un percorso di riqualificazione professionale secondo le modalità indicate nel D.M. del Ministro del Lavoro.

La **terza ed ultima proroga**, al 31 dicembre 2011, riguarda la **possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni**, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica (previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).